

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/2001 ⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari.

(3) Il regolamento (CE) n. 1167/2001 della Commissione, del 14 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.
⁽⁵⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.
⁽⁶⁾ GU L 144 del 30.5.2001, pag. 3.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.